

**TEST ANTIGENICO RAPIDO (MEDIANTE TAMPONE NASALE, ORO-FARINGEO)**

La DGR 1524/2020 individua le diverse tipologie di test attualmente disponibili per la diagnostica SARS-CoV-2 nonché i soggetti/strutture autorizzate all'effettuazione degli stessi. La DGR demanda a successivi provvedimenti l'eventuale implementazione dell'elenco con ulteriori soggetti.

Con la successiva DGR 1547/2020 è stato approvato lo schema di accordo con le organizzazioni rappresentative delle farmacie convenzionate regionali per l'effettuazione di test rapidi per la ricerca degli anticorpi anti SARS-CoV-2.

A seguito delle numerose richieste di privati cittadini che non rientrano nella definizione di "caso", come stabilita dalla Circolare del Ministero della Salute n. 705 del 08.01.2021 "Aggiornamento della definizione di caso COVID-19 e strategie di testing" (caso possibile, caso probabile, caso confermato), che hanno più volte espresso la volontà di sottoporsi periodicamente al test antigenico rapido si ritiene di dover agevolare tale richiesta ampliando le strutture che possono somministrare il test antigenico rapido, che potrà essere effettuato dai laboratori, strutture e professionisti privati accreditati dalla Regione Marche, ai sensi della Legge regionale n. 21/2016, come previsto dalla circolare ministeriale suindicata.

Il test antigenico utilizzato deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

- Sensibilità:  $\geq 93\%$
- Specificità:  $\geq 98\%$

sovrapponibile alle caratteristiche dei test utilizzati per lo screening di popolazione di cui alla DGR 1557/2020.

Il prelievo del tampone oro-faringeo deve essere eseguito da personale addestrato e specializzato che deve garantire la corretta esecuzione della procedura evitando sia la contaminazione del campione che la raccolta solo del tratto più esterno delle fosse nasali, come stabilito dalle "Raccomandazioni per il corretto prelievo, conservazione e analisi sul tampone oro/rino-faringeo per la diagnosi di COVID-19" dell'Istituto Superiore di Sanità del 17.04.2020. Il referto dovrà essere firmato dal personale medico operante presso la struttura.

La tariffa massima applicabile per l'effettuazione del test antigenico rapido, sia in regime istituzionale che in regime libero-professionale, è quella stabilita nel Nomenclatore tariffario regionale della Specialistica Ambulatoriale, come stabilito nella DGR 1524/2020:

CODICE NOMENCLATORE	DESCRIZIONE NOMENCLATORE	TARIFFA	CODICE CATALOGO	DESCRIZIONE CATALOGO
9115COV2	Ricerca Antigene specifico SARS-CoV-2 in tampone naso/faringeo o saliva (Test rapido - Metodo immunocromatografico qualitativo) <b>Compresi materiali e procedure di prelievo</b>	<b>18,00</b>	507858	Ricerca Antigene specifico SARS-CoV-2 (Test rapido - Metodo immunocromatografico)

Il test antigenico rapido va eseguito entro 5 giorni dall'insorgenza dei sintomi, in quanto se eseguita prima si rischia di ottenere un discreto numero di falsi negativi nel caso di soggetti che abbiano appena contratto l'infezione ma che non abbiano avuto abbastanza tempo per sviluppare una carica virale rilevabile nelle vie aeree superiori.

Tutti i referti dei test antigenici - positivi/negativi - devono essere conferiti nel Sistema Informativo Unico di Laboratorio - LIS Regionale per consentire la piena conoscenza da parte dei Dipartimenti di Prevenzione, al fine di evitare la ripetizione dei test e, soprattutto, per consentire l'allineamento tra risultati dei test e azioni di sanità pubblica da parte dei Dipartimenti stessi.

La struttura sanitaria autorizzata e accreditata dovrà comunicare alla P. F. Accredamenti che intende effettuare il test antigenico rapido per la diagnosi SARS-CoV-2, specificando:

- la sede dove saranno svolti i test antigenici, da considerarsi quale area sanitaria temporanea dedicata a tale attività, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D. L. 18/2020;
- di aver assolto ai vari adempimenti tecnici per il conferimento dei referti positivi/negativi nel sistema regionale unico di laboratorio (LIS);
- la tipologia di test antigenico utilizzata con l'indicazione delle caratteristiche di sensibilità e specificità;
- l'indicazione del personale (infermieristico e medico) adibito a tale attività.

Si precisa che tale attività sarà consentita soltanto per la durata dello stato di emergenza.